

GAS NATURALE

ANTITRUST E GARE D'AMBITO: POCHE POSSIBILITÀ PER IL PROCESSO M&A

RIFERIMENTI NORMATIVI

- CI 2044 - A2A/Linea Group Holding
- CI 2035 - IRETI/ATENA
- CI 1990 - SEL-AE
- CI 1878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS
- I740 - Comune di Casalmaggiore
- DM 226/2011 e ss.mm.

L'AGCM sembra orientata ad un approccio piuttosto rigido nei confronti delle operazioni di M&A che portano anche solo piccoli vantaggi agli operatori incumbent, seguendo come unico criterio la massimizzazione dei potenziali partecipanti alle singole gare: questo atteggiamento potrebbe però favorire la riduzione degli operatori a livello nazionale, ampliare le perdite di efficienza dovute all'uscita di molti distributori, e ridurre infine la competitività complessiva dei procedimenti.

IN ATTESA DELLE GARE

La nuova scadenza per la pubblicazione dei bandi di gara per gli ATEM del primo gruppo si avvicina - la legge di conversione del DL Milleproroghe la fissa al 11 luglio - ma al momento gli operatori sembrano più impegnati a promuovere ricorsi al TAR contro i bandi già pubblicati e a sospendere/rinviare i termini degli stessi che a portare avanti nuove gare. Un fronte su cui si rileva invece una certa vivacità è quello delle operazioni di M&A, segno che, pur nella lentezza nell'attuazione della riforma, molti operatori si stanno comunque attrezzando per affrontare le sfide imposte dalla nuova normativa in tema di concessioni. Tuttavia sulle manovre di alleanza pesa una grossa incertezza: il giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Nell'ambito del settore della distribuzione gas negli ultimi anni numerosi sono stati gli interventi dell'AGCM soprattutto in casi legati alle gare gas. I provvedimenti di M&A che superano una determinata soglia devono essere sempre comunicati per un'analisi preventiva sulle possibili restrizioni che l'operazione potrebbe comportare. In caso l'Autorità rilevi possibili problematiche apre, entro 30 giorni dalla comunicazione, una fase di istruttoria, durante la quale le imprese hanno la possibilità di giustificare e dimostrare i vantaggi dell'operazione. Entro 45 giorni dall'apertura della fase istruttoria l'Autorità è chiamata a esprimere un giudizio finale, potendo quindi vietare l'operazione o (più spesso) condizionarla a determinati comportamenti/correttivi delle parti, volti o a limitare l'impatto in termini di restrizione della concorrenza, o a garantire che gli eventuali benefici in termini di efficienza che le parti guadagnano dalla fusione vengano trasferiti ai consumatori. Nella distribuzione gas, la riforma di allocazione delle modalità di concessione ha definito nuovi parametri all'AGCM per la valutazione dei casi di M&A in questo settore, volti a tutelare che le gare per i singoli ATEM si svolgano in condizioni di effettiva concorrenza. L'AGCM è stata in effetti coinvolta anche nel disegno delle gare stesse, avendo più volte espresso la propria opinione (spesso critica) anche sui dettagli applicativi della nuova disciplina. Il tema è quindi ben conosciuto dagli uffici dell'AGCM.

LA GIURISPRUDENZA PER LE GARE GAS

ISONTINA RETE GAS: UN PROVVEDIMENTO CHE HA FATTO SCUOLA

Il primo caso a ricoprire un particolare rilievo è stato quello della JV Isontina Rete Gas. L'operazione consisteva nel passaggio del controllo di Isontina Rete Gas, detenuto congiuntamente da da ENI (70%) e Acegas Aps (gruppo HERA) (30%), a Italgas e Acegas Aps stessa. L'AGCM (CI1878 - aprile 2013) ha vietato tale operazione in quanto considerata restrittiva della concorrenza, rilevando in particolare che la stessa avrebbe creato una posizione dominante tale da garantire a Isontina l'aggiudicazione delle gare negli ATEM di Trieste, Gorizia, Pordenone e Padova ¹.

Al di là del merito delle decisioni, il caso ha dettato la linea degli interventi futuri dell'AGCM.

In primo luogo si è posto il problema di definire quale fosse il mercato rilevante per questo tipo di operazioni, ossia l'ambito entro il quale deve essere valutata l'eventuale restrizione della concorrenza derivante dall'intesa. Una prima conclusione importante per tutti i provvedimenti futuri è stata quindi la definizione del mercato rilevante per le gare d'ambito, individuato nella singola gara d'ambito, e quindi nei singoli ATEM.

¹ Il Consiglio di Stato (sentenza 334/2015) ha confermato la validità delle decisioni dell'Antitrust.

ARTICOLI CORRELATI

- Monitoraggio gare gas (Newsletter 197)
- Monitoraggio gare gas (Newsletter 196)

TAG
antitrust policy, gare gas

In particolare il criterio seguito dall'AGCM è quello di valutare il numero potenziale di partecipanti alla gara e come questo può essere influenzato dalle operazioni di M&A.

In linea teorica tutti gli operatori che hanno i requisiti tecnici e finanziari richiesti dalla normativa (che prevede restrittivi vincoli di partecipazione alle gare d'ATEM) possono essere considerati concorrenti potenziali, tuttavia l'effettiva probabilità che un operatore partecipi a una gara può dipendere anche da fattori esogeni. Trattandosi di gare che si svolgevano per la prima volta, l'AGCM non poteva far riferimento a indicazioni derivanti da esperienze pregresse, quindi per capire quali fossero i *driver* che potevano determinare l'effettiva probabilità di partecipazione è ricorso allo strumento del *market test*².

Dal *market test* svolto nell'ambito del caso Isontina è emerso che i fattori che discriminano tra coloro che potrebbero astrattamente partecipare alla gara e coloro che invece godono di particolari incentivi a partecipare in quanto favoriti da un'elevata probabilità di aggiudicazione, rientrano:

- la presenza pregressa nell'ATEM (*incumbency*), in particolare è stata individuata nel 50% dei PDR la soglia al di sopra della quale si determinerebbe una posizione di notevole vantaggio per il gestore uscente anche in termini di esborso finanziario che l'eventuale vittoria della gara comporta per gli operatori
- la solidità finanziaria per superare le barriere finanziarie, sia quelle espressamente richieste dalla normativa (garanzie bancarie e fidejussioni) sia quelle date dagli elevati esborsi necessari per l'acquisto delle reti (mediamente stimabile in circa 1,000 €/PDR, ma soggetto ad ampia variabilità a seconda delle località)
- la presenza in ATEM limitrofi, che potrebbe garantire la massimizzazione delle efficienze operative dell'aggiudicatario

In particolare, il vantaggio dei gestori uscenti si esplicherebbe sia in termini finanziari (maggiore è la quota detenuta minore è il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente) sia informativi (asimmetrie informative e esperienza operativa consentono un enorme vantaggio nella preparazione dell'offerta e nella probabilità di elaborare un piano industriale vincente, elemento principale al fine della valutazione delle offerte).

Queste modalità di analisi sono state riproposte anche nei casi successivi.

SEL-AE: UNA MULTI UTILITY A BOLZANO

Nel caso della fusione tra i due principali operatori energetici dell'Alto Adige, SEL e AE, all'apertura dell'istruttoria è seguito l'impegno da parte di SEL di cedere la proprietà e gestione delle reti a un soggetto terzo in grado di garantire piena indipendenza rispetto al nuovo soggetto post-fusione.

Nell'ATEM di Bolzano la quota di mercato in termini PDR serviti non rappresentava una *proxy* corretta del valore da corrispondere al gestore uscente. Infatti, in termini di RAB di località le quote di mercato (75-80% SEL e 15-25% AE/SEAB³), dei due protagonisti dell'operazione erano molto diverse rispetto alle quote in termini di PDR (40-45% SEL e 45-55% AE/SEAB), e questo dipendeva dalle diverse condizioni di gestione del servizio: mentre AE gestiva il servizio in contesti urbani (Bolzano e Merano), SEL distribuiva gas in comuni spesso piccoli e con una elevata percentuale di utenza dispersa sul territorio. Date tali quote di mercato, la difesa dell'operazione ha puntato sul fatto che, anche in assenza di fusione, SEL fosse già un gestore uscente di gran lunga prevalente e che la posizione di AE, in termini di incentivi alla partecipazione alla gara, sarebbe stata identica a quella di soggetti terzi. Infatti, per aggiudicarsi l'intero ATEM avrebbero dovuto reperire fondi per corrispondere, in caso di aggiudicazione, il 75-80% del VIR dell'ATEM⁴.

Nel provvedimento finale l'operazione è stata considerata comunque in grado

² Il *market test* prevede la consultazione diretta delle imprese attive sul territorio nazionale o con una presenza specifica nell'area geografica di riferimento, al fine di capire quale sia l'effettiva probabilità che ognuna delle imprese che dispongono dei requisiti presenti una propria offerta.

³ L'AGCM include nella quota di mercato di AE anche la parte detenuta da SEAB (concessionaria del servizio di distribuzione nel Comune di Bolzano), dato che SEAB è soggetta a controllo da parte del Comune di Bolzano, uno degli azionisti di AE.

⁴ Per quanto riguarda la proprietà delle reti gestite da AE/SEAB, nel provvedimento finale l'AGCM sostiene che "è comunque riconducibile ai comuni che controllano AE e SEAB, e dunque il pagamento del VIR ai comuni sarebbe stato qualificabile, di fatto, come una partita di giro. Anche per questa condizione, quindi, per tali imprese la partecipazione alla futura gara d'Atem di Bolzano sarebbe stata più favorevole rispetto a quella relativa a qualunque altro Atem."

di costituire o rafforzare una posizione dominante restrittiva della concorrenza sul mercato della gara nell'ATEM di Bolzano: SEL e AE, in quanto principali gestori uscenti dell'ATEM di Bolzano, erano considerati i soggetti maggiormente incentivati a partecipare alla gara. La fusione delle due società avrebbe comportato l'eliminazione di uno dei possibili concorrenti alla gara, che dai rilievi del *market test* appariva, a prescindere dall'operazione, già scarsamente contendibile e quindi sarebbe andata ad agire come ulteriore disincentivo alla partecipazione di terzi.

IREN- ATENA: FINALMENTE UN VIA LIBERA

Lo scorso aprile l'AGCM ha dato il via libera senza condizioni all'aumento della quota di Ireti (gruppo IREN) dal 40 al 60% del capitale sociale di Atena⁵ in quanto ha ritenuto che tale operazione non determinasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. In particolare, l'attenzione dell'AGCM si è concentrata sull'ATEM di Vercelli, in cui Atena detiene il 34% dei PDR, e sugli ATEM limitrofi. Sono tutti ATEM piuttosto frammentati in cui il gruppo IREN non è attivo. Stante questo quadro, l'AGCM ha considerato plausibile che alla futura gara si presentino un numero sufficiente di credibili *competitor* e quindi ha dato il via libera all'operazione.

FUSIONE A2A/LGH: ISTRUTTORIA IN CORSO

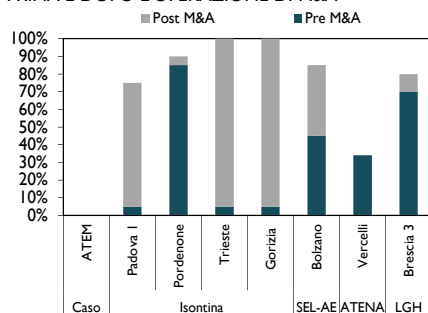
Il caso più recente è l'apertura di un'istruttoria sull'acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, in base alla quale l'operazione potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nelle gare per la distribuzione gas e nel mercato lombardo della gestione dei rifiuti.

Limitandosi al settore della distribuzione, le società sono entrambe contemporaneamente presenti in sei ATEM (Bergamo 5, Brescia 3 e 4, Cremona 2 e 3 e Lodi 1), tuttavia solo in Brescia 3 (ATEM che include la città di Brescia) l'AGCM rileva condizioni tali da rendere l'operazione suscettibile di costituire o rafforzare una posizione dominante. Basandosi sull'analisi delle quote di mercato in termini di PDR (A2A Reti Gas 70-75%, Linea Distribuzione 10-15%, Italgas 10-15%, SIME e 2i Rete Gas 0-5%) due sono fondamentalmente i rilievi dell'Autorità Antitrust, secondo la quale l'operazione in esame:

- comporterebbe l'aumento del numero di concessioni comunali detenute dall'*incumbent* (A2A) e quindi ridurrebbe il costo del finanziamento necessario per rimborsare, a seguito di un'eventuale aggiudicazione, i gestori uscenti, con l'effetto ulteriore di scoraggiare potenzialmente la partecipazione di soggetti terzi alla gara, i quali dovrebbero, per contro, sostenere un più significativo onere finanziario in caso di aggiudicazione
- eliminerebbe uno dei possibili partecipanti alla gara (LGH) che in assenza di tale operazione potrebbe partecipare da solo o in ATI con operatori terzi.

Nell'ambito dell'istruttoria, è stata condotta anche un'analisi delle quote di mercato dei distributori operanti in ATEM confinanti con Brescia 3 basandosi sulla quale l'AGCM deduce in via preliminare che i soggetti potenzialmente interessati alla gara sarebbero 2i Rete Gas e Italgas.

FIGURA 1. QUOTE DI MERCATO IN TERMINI DI PDR
PRIMA E DOPO L'OPERAZIONE DI M&A



Fonte: elaborazioni su stime REF-E

PER IL FUTURO?

MAGGIORI RISCHI PER I PICCOLI OPERATORI

I casi oggetto di M&A e finora sottoposti a revisione da parte dell'Autorità Antitrust, rappresentano casi abbastanza diversi tra di loro, anche se si tratta per lo più di operazioni che implicano l'assorbimento da parte di un operatore di maggiori dimensioni di un operatore significativo ma più piccolo. Nel caso di Isontina in effetti l'operazione avrebbe portato a integrare le quote di mercato di due operatori molto ben posizionati in ATEM diversi, ma a livello di singolo ATEM avrebbe rappresentato un caso simile agli altri. In SEL-AEW i due operatori erano infatti assimilabili dal punto di vista dei PDR ma molto diversi in termini di valore delle reti, rappresentando SEL la maggioranza (Figura 1).

⁵ Atena è una società attiva nella distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nella gestione del ciclo idrico e dell'igiene urbana e ambientale della provincia di Vercelli.

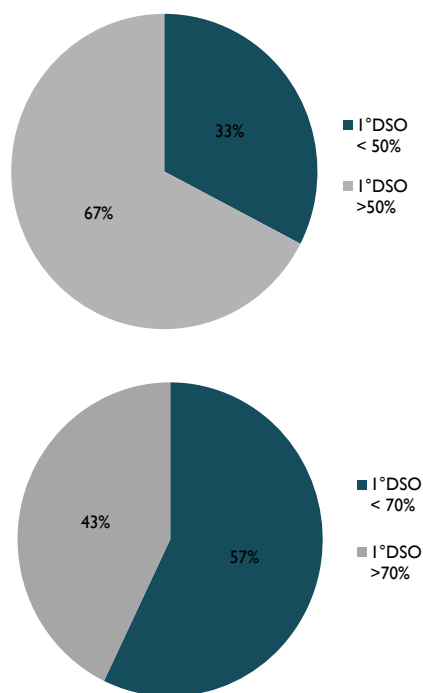
Una prima considerazione può riguardare il problema della finanziabilità della partecipazione alle gare. L'Autorità infatti ammette come lo sforzo finanziario sia una delle barriere principali alla partecipazione alla gara. Ora se un "grande" incorpora un "piccolo" si può affermare che:

- per il "grande" lo sforzo finanziario non cambia molto, perché rimane basso
- per il "piccolo" nemmeno: se pure sulla carta il piccolo ha la possibilità di partecipare alla gara perché possiede i requisiti di legge, di fatto è probabile che abbia poche chance, soprattutto se il DSO ha solo quella partecipazione e non è un grande operatore
- per eventuali nuovi entranti non cambia niente, infatti dovrebbero in ogni caso compiere lo sforzo massimo.

L'argomento degli sforzi finanziari non sembra quindi essere particolarmente rilevante per questi casi.

Diversa potrebbe essere invece la situazione sotto il profilo informativo. Sotto il profilo informativo, ci possono essere dei vantaggi rilevanti anche dalla acquisizione di imprese più piccole. In base al disciplinare di gara tipo al piano di sviluppo degli impianti sono riservati 45 punti. La conoscenza del territorio e degli impianti può dare un vantaggio nella redazione del piano di sviluppo. Tuttavia i massicci obblighi informativi definiti nel Regolamento criteri e poi riportati nel bando di gara mirano proprio a sterilizzare la superiorità informativa degli *incumbent*, mentre è possibile che la presenza in un territorio garantisca già anche una buona conoscenza di quelli limitrofi, per i quali è possibile che anche il vantaggio informativo guadagnato dalle fusioni non sia poi così rilevante.

FIGURE 2 E 3. ATEM CONTENDIBILI (% PDR)



Fonte: elaborazioni su stime REF-E

SCARSA CONTENDIBILITÀ DELLE GARE

L'AGCM sembra in sintesi orientata ad un approccio piuttosto rigido nei confronti delle operazioni di M&A che portano anche piccoli vantaggi agli operatori *incumbent*, e a non tenere in alcuna considerazione la necessità dei gruppi più piccoli di rafforzarsi.

La situazione degli ATEM analizzati non è infrequente, ma anzi rappresenta quella più diffusa. Ad oggi, secondo stime REF-E, 31 gruppi posseggono in 117 dei 175 ATEM una quota di mercato in termini di PDR superiore al 50%, mentre in termini di RAB di località i gruppi a possedere una quota di mercato superiore al 50% sono 25 in 118 ATEM. Concentrandosi sui soli PDR (la variabile considerata rilevante dall'AGCM), si stima che:

- la quota di mercato media del secondo più grande operatore si aggira sul 15%
- il numero medio di operatori diversi dal primo operanti nell'ATEM è pari a 4.

Se si guarda poi agli ATEM in cui il primo operatore ha una quota di mercato in termini di PDR superiore a 70%, si rileva che:

- ciò si verifica in più di un terzo degli ATEM
- la quota di mercato media del secondo più grande operatore si aggira sul 10%
- il numero medio di operatori diversi dal primo operanti nell'ATEM è pari a 3.

Stanti queste stime, in circa due terzi degli ATEM si può quindi già oggi ipotizzare una situazione di scarsa contendibilità (**Figure 2-3**).

QUALE COMPETIZIONE?

La necessità di avere un certo numero di partecipanti alla gara per massimizzare i vantaggi delle aste, criterio guida degli interventi dell'AGCM, è senza dubbio condivisibile. Tuttavia i vantaggi maggiori della riforma non sono attesi tanto dalle gare in sé, quanto dall'ampliamento degli ambiti territoriali che dovrebbe contribuire ad aumentare la dimensione media degli operatori (oggi troppo bassa) e la loro efficienza. Per massimizzare i vantaggi della gara sono necessari molti partecipanti quando l'asimmetria informativa è molto elevata, tra chi effettua l'asta e chi partecipa, o tra i partecipanti stessi. In questo caso le asimmetrie informative non sono rilevanti: la stazione appaltante è tenuta a raccogliere tutti i dati rilevanti per una perfetta conoscenza dello stato delle reti, la tecnologia è standardizzata, il prezzo è regolato.

Nel quadro descritto molti operatori di dimensioni minori sono destinati (come da obiettivi dichiarati) a scomparire a vantaggio di pochi più grandi.

Le operazioni di M&A potrebbero portare al rafforzamento di operatori di dimensioni intermedie e che da soli oggi hanno poche probabilità di sopravvivenza. Nel caso di operatori di dimensioni simili, questi potrebbero raggiungere la soglia minima per partecipare ad esempio a altre gare oltre a quella su cui detengono un vantaggio. Nel caso in cui invece i piccoli operatori si uniscano ad uno di maggiori dimensioni (che probabilmente vincerebbe comunque la gara), viene da chiedersi se l'aggregazione spontanea non possa in alcuni casi garantire una maggiore efficienza piuttosto che l'espropriazione a valle della perdita della gara: il rafforzamento degli operatori prima della gara potrebbe in effetti comportare minori costi di subentro, minori costi di finanziamento, minori costi di organizzazione delle gare stesse. La gara potrebbe in questo caso essere vista più come un *beauty contest* che una semplice competizione su chi offre condizioni tecniche ed economiche migliori.

In questo senso il timore è che l'atteggiamento dell'AGCM possa essere al limite controproducente: rafforzando la posizione di quegli operatori che non hanno necessità di aggregazioni per partecipare alle aste, potrebbe favorire la riduzione degli operatori a livello nazionale e ampliare le perdite di efficienza dovute all'uscita di molti operatori, non solo quello piccolissimi ma anche quelli con posizioni intermedie a livello di ATEM. La situazione andrebbe poi analizzata anche in ottica futura: la vita delle concessioni sarà breve (12 anni) e seguendo i criteri dell'AGCM nel secondo giro di gare nessun ATEM potrà essere considerato contendibile, ma maggiore sarà il numero di operatori che sono sopravvissuti alla prima tornata, maggiore la probabilità che possa essere esercitata una certa pressione sugli *incumbent*.

PARTECIPAZIONE IN ATI

Un'alternativa alle operazioni di M&A è la costituzione di raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI/ATI)⁶. Proprio nell'ottica incentivare la partecipazione alle gare, il Regolamento Criteri (DM 226/2011 e ss.mm.) dà la possibilità di partecipare in ATI.

Anche se non vi è l'obbligo di notifica all'Antitrust delle operazioni di costituzione di RTI/ATI, l'AGCM non ha sempre visto di buon occhio le c.d ATI non necessarie o "sovrabbondanti", cioè i raggruppamenti tra imprese che producono il medesimo bene o servizio e dispongono ciascuna autonomamente dei requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara, gli unici possibili nel nostro caso. Come hanno di recente rilevato l'AGCM e l'AEEGSI infatti (*Newsletter 197*), le restrizioni poste dalla normativa su questa fattispecie sono rilevanti: tutti gli aderenti a un ATI devono possedere i requisiti richiesti ai singoli. Tali previsioni impediscono ad esempio a eventuali soggetti finanziatori non industriali di poter partecipare alle gare e di conseguenza limitano la possibilità di partecipare alle stesse anche alle imprese di distribuzione più piccole che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.

Proprio per venire incontro alla segnalazione delle due Autorità, nell'ambito della discussione del Ddl Concorrenza sono stati presentati degli emendamenti in tema di gare gas⁷, uno dei quali mira proprio ad agevolare la partecipazione in ATI: i requisiti di capacità tecnica possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti, mentre quelli di esperienza gestionale devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

Solo negli ultimi anni si è affermato l'orientamento in base al quale agli ATI sovrabbondanti non costituiscono una violazione in sé e quindi non sono da vietare sempre e comunque, ma sono illegittime solo se viene dimostrato che sono inserite in

⁶ Nell'ambito del *market test* svolto per il Caso Isontina Rete Gas è emersa l'importanza attribuita alla possibilità di costituire raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI/ATI) anche come strumento per rendere maggiormente contendibili anche gli ATEM in cui esistono *incumbent* molto forti. Infatti tali raggruppamenti darebbero l'opportunità di far meglio fronte alla barriera finanziaria creata dalle dimensioni degli ATEM e dagli esborsi finanziari richiesti per partecipare alle gare. Tuttavia i partecipanti al *market test* hanno anche manifestato una certa preoccupazione circa i rischi antitrust che potrebbero derivare da tali intese.

⁷ Gli altri emendamenti mirano a una semplificazione dell'iter procedurale. Il primo stabilisce che la stazione appaltante non è più tenuta a comunicare all'AEEGSI la definizione del VIR prima della pubblicazione del bando se questo è stato calcolato applicando le Linee guida e se il delta VIR/RAB aggregato d'ambito non superi l'8% e quello del singolo Comune non superi il 20%. Viene inoltre proposto che l'AEEGSI definisca delle procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, se i bandi sono stati redatti in aderenza al bando di gara tipo; infine per quanto riguarda i punteggi è stata avanzata la proposta che questi non possano discostarsi dai massimi previsti per i criteri e i sub-criteri previsti nel Regolamento Criteri.

un quadro collusivo più ampio⁸.

A tal proposito si può ricordare l'istruttoria relativa al comune di Casalmaggiore, avviata alla luce di una segnalazione del comune stesso. Nel 2012 l'AGCM ha sanzionato l'allora E.ON Rete e Linea Distribuzione che costituendosi in ATI per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas indetta dal Comune di Casalmaggiore (Cremona), pur possedendo i requisiti necessari per competere singolarmente, hanno ristretto la concorrenza nel mercato della distribuzione del gas naturale. Infatti, l'atto di costituzione dell'ATI stipulato dopo l'aggiudicazione della gara, che prevedeva espressamente che ognuna delle due società continuasse a gestire in maniera autonoma il servizio di distribuzione del gas esattamente nei Comuni nei quali aveva in precedenza la concessione, è stato considerato dall'AGCM una prova del fatto che il raggruppamento fosse stato costituito per mantenere lo status quo. Inoltre, è stato asserito che la loro partecipazione congiunta avesse scoraggiato la partecipazione di soggetti terzi (l'ATI era stato l'unico partecipante alla gara) permettendo loro di ottenere le condizioni economiche più favorevoli consentite dal bando (l'ATI aveva offerto al minimo).

⁸ AGCM, *Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" dalle gare pubbliche*, 23 dicembre 2014. L'AGCM ha chiarito che l'inserimento nei bandi di gara di clausole che escludono dalla gara raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" è legittimo solo nel caso in cui la clausola:

- espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l'assetto del mercato di riferimento
- preveda che l'esclusione del raggruppamento non può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento
- disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni - in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto - che le imprese partecipanti al raggruppamento forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante.